

tabella sottosezioni

Tipologie di dati	Riferimento normativo
Carta dei servizi e standard di qualità	<a href="#">Art. 32, c. 1</a>
Costi contabilizzati	<a href="#">Art. 32, c. 2, lett. a</a> <a href="#">Art. 10, c. 5</a>
Tempi medi di erogazione dei servizi	<a href="#">Art. 32, c. 2, lett. b</a>
Liste di attesa	<a href="#">Art. 41, c. 6</a>

Art. 32, c. 1

Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

[Torna alla tabella](#)

Art. 32, c. 2, lett. a

Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

[Torna alla tabella](#)

Art. 10, c. 5

Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

[Torna alla tabella](#)

Art. 32, c. 2, lett. b

Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

[Torna alla tabella](#)

Art. 41, c. 6

Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

[Torna alla tabella](#)